

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1836)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1961 (V. Stampato n. 3385)

presentato dal Ministro di Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1961*

Norme modificative ed integrative
sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Art. 2.

L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati

dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro del tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Art. 4.

Il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi d'intervento.

Il piano di cui al comma precedente sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente,